

Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita MA: 02615970650 Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.16		DEL	nove fe	bbraio	duemilasedio	:i	
					·		
OGGE	T T (:	Centrale	Unica	Committenza	-	

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 13,40 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig.VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI .
LAURENZA Giocondo Pasqualino	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

PER COPIA COMPORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile......

IL SECRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'art. 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006 dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- Che con nota prot n. 143 l del 27.01.2016 il Sindaco del Comune di Bellizzi ha provveduto a convocare un tavolo istituzionale al fine di valutare la possibilità di addivenire, congiuntamente ai Sindaci dei Comuni convocati, alla stipula di un accordo convenzionale di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 267/200, avendo ritenuto che lo stesso rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi.
- che l'ANAC con la determinazione n. 11 del 23.09.2015 ha stabilito che esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3-bis, anche società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, in ordine all'affidamento di contratti pubblici per i comuni facenti parte delle suddette forme, possono ritenersi moduli operativi compatibili con la ratio del comma 3-bis dell'art. 33;

CONSIDERATO:

- che i comuni aderenti hanno manifestato la volontà di affidare la funzione di Centrale unica di committenza alla società pubblica partecipata in house denominata attualmente "Sele-Picentini", successivamente al compimento degli atti formali relativi alla operatività del soggetto in house opportunamente trasformato;
- che tale affidamento sarà effettuato dal comune capofila in nome e per conto degli enti aderenti alla associazione a seguito di approvazione di formale contratto di servizio da parte dei comuni aderenti;
- che nelle more della trasformazione statutaria della società Irno Picentini i sindaci hanno convenuto di operare mediante il modello gestionale ed organizzativo previsto dall'art. 30, comma 4 ultimo periodo, del D.lgs n. 267/2000, individuando l'ente delegato nel Comune di Bellizzi;

VISTO l'art. 48 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante le competenze della Giunta comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) **PRENDERE** ATTO dello schema di protocollo di intesa tra i sindaci sottoscrittori che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) DARE MANDATO al sindaco di sottoscrivere il Protocollo di intesa:
- 3) STABILIRE che il percorso per la stipula della convenzione prevede il seguente iter:
 - A. Predisposizione e condivisione di uno schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000 con individuazione di un Comune capofila;
 - B. Approvazione dello schema di convenzione cei rispettivi Consigli Comunali:

- C. Sottoscrizione della convenzione da parte dei Sindaci;
- 4) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
- 5) DI TRASMETTERE il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi della normativa vigente;
- 6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, recante il TUEL.

SETTORE: AREA TECNICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO IMPRESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

⊠ GIUNTA

□ CONSIGLIO

REDATTORE DELLA PROPOSTA: Geom. Leonardo Pirillo. Proposta n. 138 del 09/02/2016

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
DEL SERVIZIO	Data 09-02-2016 IL RESPONSABILE
INTERESSATO	GEOM. LEONARDO PERILLO
IL RESPONSABILE	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole
DELLA	Data IL RESPONSABILE
RAGIONERIA	D.Ssa Marzia Bardascino

DELIBERAZIONE DI G.C. N.16 DEL 09-02-2016

ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA <u> "Sele - Picentini"</u> SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI IN BASE ALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 L'anno duemilaquindici (2016), il giorno (...) del mese di presso la sede del Comune di, TRA_ il Comune di Bellizzi, con sede legale in, via/piazza n. ... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in , esecutiva ai sensi di legge; il Comune di Montecorvino Pugliano, con sede legale in. via/piazza n , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. nata/o_a_____il______, la/il_quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del ______esecutiva ai sensi di legge;

	}
	·
E	
il Comune di Montecorvino Rovella, con sede legale in	
via/piazza n , codice fiscale 12345678910	
legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.	
, nata/o a il , la/il quale	
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente	
suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.	
del, esecutiva ai sensi di legge;	
E	
il Comune di Olevano sul Tusciano, con sede legale in,	
via/piazza n , codice fiscale 12345678910	
legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.	
, nata/o a il , la/il quale	
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente	
suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.	,
del, esecutiva ai sensi di legge;	
<u> </u>	
il Comune di Acerno, con sede legale in, via/piazza	
n, codice fiscale 12345678910 legalmente	
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig,	
nata/o a il, la/il quale dichiara di agire	
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in	
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del	
, esecutiva ai sensi di legge;	
E in the second secon	

	,	
	il Comune di Campagna, con sede legale in, via/piazza	
	n, codice fiscale 12345678910 legalmente	
	rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.	
	nata/o a il , la/il quale dichiara di agire	
	esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in	
	esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del	
	, esecutiva ai sensi di legge;	
	E	
	il Comune di Eboli, con sede legale in, via/piazza	
	n , codice fiscale 12345678910 legalmente	
	rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.	
·	nata/o a il , la/il quale dichiara di agire	
	esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in	
 	esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del	
	, esecutiva ai sensi di legge;	
	E	
	il Comune di Giffoni Sei Casali, con sede legale in,	
4	via/piazza n, codice fiscale 12345678910	
	legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.	
	, nata/o a il, la/il quale	
	dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente	
	suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.	
	del, esecutiva ai sensi di legge;	
	PREMESSO CHE	
	• l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:	
•		

		n
·		
the the same to be th	a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione	
	di <i>lavori, beni e servizi</i> nell'ambito delle unioni dei comuni di cu	L Company
	all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove	
The second by	esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra	
	comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle	
	province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle	
- Matheway and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and a second an	province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;	
	b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi	
·	attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip	
	S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;	
	numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo	
	consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006	
	costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso	
	genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs.	
	n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni	
	(determinazione ANAC n. 11/2015);	
	• in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili"	
	deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio	
	consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale	
	spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di	
	committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo	
	normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la	
	costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro	
	la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che	

sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del
coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
• 1'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di
consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
• il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le
convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti;
PREMESSO, INOLTRE:
• che i Comuni di Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino
Rovella, Olevano sul Tusciano, Acerno, Campagna, Eboli, Giffoni Sei
Casali hanno approvato, con le seguenti deliberazioni delle rispettive Giunte
comunali un verbale avente valore di intesa strategica finalizzata alla
creazione di una Centrale unica di committenza per l'area Sele - Picentini:
a) deliberazione G.C. n. del del Comune di Bellizzi, esecutiva
ai sensi di legge;
b) deliberazione G.C. n. del del Comune di Montecorvino
Pugliano esecutiva ai sensi di legge;
c) deliberazione G.C. n. del del Comune di Montecorvino
Rovella esecutiva ai sensi di legge;

		1
	d) deliberazione n G.C. n. del Comune di Olevano sul	
	Tusciano esecutiva ai sensi di legge;	
	e) deliberazione n G.C. n. del Comune di Acerno esecutiva	
	ai sensi di legge;	
	f) deliberazione n G.C. n. del del Comune di Campagna	
	esecutiva ai sensi di legge;	
	g) deliberazione n G.C. n. del del Comune di Eboli esecutiva ai	
	sensi di legge;	
<u> </u>	h) deliberazione n G.C. n. del del del del Comune di Giffoni Sei	
	Casali esecutiva ai sensi di legge;	
	• che i Comuni di Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino	
	Rovella, Olevano sul Tusciano, Acerno, Campagna, Eboli, Giffoni Sei	
	Casali hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli	:
. ———	Comunali, una convenzione per la gestione, in forma associata, delle	
	procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto	
·	dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di	
 	un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi	
	Comuni associati, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.lgs n. 267/2000:	
	a) deliberazione C.C. n. del del Comune di Bellizzi, esecutiva	
	ai sensi di legge;	
	b) deliberazione C.C. n. del del Comune di Montecorvino	
	Pugliano esecutiva ai sensi di legge;	
Assessing the second of the se	c) deliberazione C.C n del del Comune di Montecorvino	
A	Rovella esecutiva ai sensi di legge;	
!		

	d) deliberazione n C.C. n. del Zagara, del Comune di Olevano sul
	Tusciano esecutiva ai sensi di legge;
	e) deliberazione n C.C n. del del Comune di Acerno esecutiva
	ai sensi di legge;
****	f) deliberazione n C.C., n. del del Comune di Campagna
	esecutiva ai sensi di legge;
	g) deliberazione n C.C n. del del Comune di Eboli esecutiva ai
	sensi di legge;
	h) deliberazione n C.C n. del del Comune di Giffoni Sei
	Casali esecutiva ai sensi di legge;
·	• Chez Comuni aderena hamo manifestato la volonta di affidare la
	funzione di Contrale unica di committenza alla società pubblica partecipata in
	nouse chiamata "Sele Picentini", in seguito al compimento degli atti formali
	nelative alla operatività del soggetto in house:
	che tale affidamento sarà effettuato dal comune capofila in nome e per
	conto degli enti aderenti alla associazione a seguito di approvazione di
	formale contratto di servizio da parte dei comuni aderenti;
	SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
-	

•	
	CAPOI
	FINALITÀ ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO
	Art. 1
	(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)
	1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i
	Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori,
	servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
	2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.
	163/2006, (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in
	l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l.
	n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014). In tal senso le premesse costituiscono
·	parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione
	ed applicazione.
	3. La convenzione è finalizzata a:
	a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di
	acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33,
	comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
	b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli
	acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed
	efficiente delle procedure di acquisizione;
	c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse
	umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle
	procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
: :	

ř	
	d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie
	tecnico-produttive tra i Comuni associati;
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle
	procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante
	rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
	f) ottimizzare mediante la standardizzazione delle procedure i procedimenti
	di appalto, anche attraverso la valorizzazione delle best pratics;
	4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali
	che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di
	lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla
	convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e
	previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme
	deliberazione consiliare.
	5. Qualora l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza
	acquisisca i requisiti previsti (art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 come
	convertito. in legge n. 89/2014) per poter diventare soggetto aggregatore, i
	Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo
	art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e
	definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da
	parte della struttura organizzativa.
	6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori,
	servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque
·	da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento
	comunitario.

	7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della
	presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal
	precedente comma 6:
	a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura
	(art. 91 del d.lgs. n. 163/2006);
	b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi (compresi nell'allegato
	IIB del d.lgs. n. 163/2006) qualora richiesto dall'ente aderente;
	c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi (art. 30 del d.lgs.
	n. 163/2006) qualora richiesto dall'ente aderente;
	d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere (compresi
·	nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base
	all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici);
	e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-
	privato, (come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006
	e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal D.P.R.
	n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati
	previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n.
	207/2010);
	f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia
	mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali qualora
	richiesto dall'ente aderente.
1	8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione
1	le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle
	Istituzioni costituite dai Comuni associati, alle società/consorzi in house

	providing in conformità alla determinazione ANAC n. 11/2015.
	9. La presente convenzione non si applica:
	a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come
	contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art.
	7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle
	disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni
	autonome;
	b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici
	poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge
	n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine
	si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che
	rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la
	Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
	10. La presente convenzione non si applica, inoltre:
,	a) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un
`	concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n.
	163/2006;
	b) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di
	urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai
	sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo
	restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione
	all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione
	primaria;
	c) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori
	fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate

	•.	•
	dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di	
	legge.	P. Marian Control of the Control of
	11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate	
	all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o	
	comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG),	
	con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014	<u> </u>
	conv. in 1. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla	
	determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.	
	Art. 2	
	(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i	
	Comuni associati)	
	1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30	
	del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il COMUNE DI BELLIZZI la	
	gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in	
	relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.	
	2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle	
	funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in	
	relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al	
	Comune delegato individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e	
	per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità	
	previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal	
	successivo comma 5.	
	3. Il Comune delegato istituisce una struttura organizzativa operante quale	
	Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle	
	attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del	
		-
: !		

	d.lgs. n. 163/2006. Per i servizi di supporto e ausilio il comune delegato può
	avvalersi anche di una propria società in house providing, i cui costi saranno
	imputati al quadro delle spese afferente l'attività della Centrale Unica di
	Committenza.
	4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa
	operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi
	e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati
	dalla presente convenzione.
	5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure
	di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33,
	comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv.
	in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale
	unica di committenza indicate nella presente convenzione.
	4. La struttura organizzativa istituita dal Comune delegato per l'esercizio
	delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e,
	pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati
	nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare
	riguardo:
	a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
	b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
	c) ai riferimenti fiscali;
	d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica
	delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale
	Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile
	dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblishi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Art. 3 (Operatività della convenzione e durata) 1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesì precedenti la soadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la fitura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesì prucedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.			
mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Art. 3 (Operatività della convenzione e durata) 1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conforma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una muova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativo di riferimento.			
mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Art. 3 (Operatività della convenzione e durata) 1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conforma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.			
mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Art. 3 (Operatività della convenzione e durata) 1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conforma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.			
mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Art. 3 (Operatività della convenzione e durata) 1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conforma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.			
mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Art. 3 (Operatività della convenzione e durata) 1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conforma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.			
Comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Art. 3 (Operatività della convenzione e durata) 1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la seadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		·	
(Operatività della convenzione e durata) 1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.			*
(Operatività della convenzione e durata) 1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).	-
1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la seadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		Art. 3	
acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		(Operatività della convenzione e durata)	,
stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conforma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di	
organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua	
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura	
associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.	·	organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni	
attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in	
singoli enti. 3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse	
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei	
associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		singoli enti.	
modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.	***************************************	3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni	
associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del	
definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni	- ATAMAN
nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato	
delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.		definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una	
riferimento.		nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e	
		delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di	
		riferimento.	
			MF
	Į.		

CAPO II	
OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ENTI ASSOCIA	π
Art. 4	
(Funzioni esercitate dalla CUC)	
1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica	di
committenza sono delegate in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000	le
seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavo	ori,
servizi e beni:	
a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:	
a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica gener	ale
della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura	di
affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attiv	ità
di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R.	n.
207/2010;	
a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione con	dėi
contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso de	ve
garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura a	lle
effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;	
a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di ga	ara
per la scelta del contraente;	
a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli a	tri
documenti di gara;	
	·
	i

	a.5.) collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di
,	eventuali elementi correlati;
	a.6.) collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta
	economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle
	loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali,
-	nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
	a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di
	qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale
	gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel
	rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente
	utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di
	propria competenza;
	a.8.) eventuale predisposizione ed adozione nelle procedure di una
	modulistica standardizzata ed omogenea;
	b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
1571	b.l.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di
	gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
	b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i
	Comuni associati;
	b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della
	procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione
	definitiva, quali, in particolare:
	b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle
	procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività

afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fas	se
intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenz	ra
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazion	e
(es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);	
b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazion	e
sino all'espletamento della gara;	
b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo de	el
criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nell	e
procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente pi	ù
vantaggiosa);	
b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economic	i
alla gara;	- TOTAL ACTION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIO
b.3,5.) verifica a campione del requisiti di capacità economico	jan
finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'ar	t.
48 del d.lgs. n. 163/2006;	
b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo de	el .
Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;	
b.3.7.) eventuale supporto al responsabile del procedimento	
nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;	
b:3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione definitiva;	
c) nella fase di esecuzione del contratto:	
c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione de	1
contratto;	
c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle	e
informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a variant	i

comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio della	ii .
 opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quand	D
comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Central	a
 unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.	
 2. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica d	i
 committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorita	à
Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa	a:
dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza	1
sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della	1
procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.	
 3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente	
 comma 1, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza	1
 svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno	7,41
 rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal	
d.lgs. n. 163/2006.	
 4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e	
beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese l'ente capofila	
 operante come Centrale unica di committenza deve, ove possibile ed	
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal	
 fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla	
 procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a	
contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata	
 suddivisione dell'appalto in lotti.	
 5. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di	
committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo,	

	nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a	
	diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema	
	consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di	
	conservazione del Comune designato come ente capofila.	
	Art. 5	
	(Funzioni e attività ulteriori della CUC)	
	1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di	
·	committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari	
· 	nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle	
	procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:	
	a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori	
	(con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più	
	Comuni), servizi e forniture;	
	b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di	
	beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;	
	c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti	10.
	associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di	
	acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica	
	della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni	
	associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a	
	proporre a questi ultimi l'adozione del regolamenti unitari predisposti	
	dalla centrale.	
	2. Ogni Comune associato comunica all'ente capofila operante come Centrale	
	unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con	

•		
	almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:	
	a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizi	0
	successivo;	
	b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.	
	3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare u	n
	affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obblig	0
	in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici	
	quest'ultimo informa tempestivamente l'ente capofila operante come Central	e
	unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle	e
	procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.	
	4. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può svolgere	
	anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo d	
	procedure di Partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione d	
	opere o per la gestione di servizi.	
	5. Ai fini di cui al precedente comma 4 la Centrale unica di committenza può:	
	a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di	
	fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori	
	merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di	
	partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	d.lgs. n. 163/2006, dal d.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall'ordinamento	
	comunitario;	

***************************************	b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati
	organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche
	riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-
	privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
	c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni
	di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di
···	partenariato pubblico-privato.
·	6. Nel caso di procedure di Partenariato Pubblico Privato il procedimento di
	affidamento del contratto ad iniziativa pubblica sarà effettuato secondo lo
	schema contenuto nell'allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale
	della presente convenzione, mentre i procedimenti ad iniziativa privata
- HAVAT	saranno posti in essere secondo lo schema di competenze contenuto
	nell'allegato "C" che forma parte integrante e sostanziale della presente
	convenzione.
	Art. 6
	(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni)
	1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e
	beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale
	unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in
	relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:
	a) nella fase di programmazione, precedente alla procedura di
	affidamento:
	a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e

-	l'approvazione del programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture
	di beni e servizi;
	a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento per acquisizioni di
	servizi, beni e lavori (art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto
	stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione);
	a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, del lavori, del servizi e delle forniture;
	a.4.) l'approvazione dei progetti e del capitolati delle opere, servizi e
	forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per
·····	i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010,
	e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di
	procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i
	capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di
	ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico
	dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino
	all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
	a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici
	da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di
	analoghi strumenti propri da parte della centrale;
	a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco
····	degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;
	a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza
·	finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più
	efficace possibile;
	b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

English State of the Control of the

	b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della
	determinazione a contrarre (art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art.
	192 del d.lgs. n. 267/2000), anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina
	della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla
	costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
	b.2.) collaborazione con l'ente capofila operante come Centrale unica di
	committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento,
	quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori,
	ecc.);
	b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della
	determinazione di presa d'atto della aggiudicazione definitiva, con
	costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
i	b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato
	quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in
	rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente
	convenzione;
	c) nélla fase di esecuzione del contratto:
	c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste
	dal dilgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative
	specifiche;
	c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso
	d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di
	esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del
	d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione
	tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;
·	
equation in a second se	

:		
•	c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di	
	inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi,	
	esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
****	penalità e la risoluzione del contratto;	
	c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso	(1)
	unilaterale dal contratto;	
	c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse	
	all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.	
	2. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di	
	procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti	
	di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la	
	determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la	
	sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per	
	l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti nonché della conformità degli	
	atti al contenuto del provvedimento a contrarre;	
	3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'ente	
	capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire	,
	tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente	
	comma 2.	
	4. Il quadro degli adempimenti previsti per i comuni aderenti e per la Centrale	
	di committenza nelle fasi di programmazione delle necessità, gestione della	
	gara, individuazione del contraente sono indicati nell'allegato "A" che forma	

	parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 7	
	(Attività Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in	
	relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)	
	1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo	
	Comune associato che necessiti dell'acquisizione adotta specifica	
	determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni	
·	determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente	
	capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento	
	delle relative attività connesse all'affidamento.	***************************************
	3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può	
	evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla	
	procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per	
	l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al	
	fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente adottare	
	atti in autotutela. Fermo restando che la responsabilità della manifestazione di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	volontà rimane in capo al Comune associato.	
	4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata	
	la procedura di affidamento disciplinata:	
	a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;	
	b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;	

•		4
	c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori	
	pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;	
	d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/206, con riferimento a lavori ed interventi su	
	beni culturali;	
	e) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad	
	evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute	
	nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.	
-	5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art.	
<u> </u>	125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n.	
	207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione avviene secondo	
	modalità tradizionali e, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è	
	regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.	
		
	Art. 8	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla CUC)	
	1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente	•
	capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione	
	per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:	
	a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali	
	afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali	(1000)
	dai competenti Responsabili di Settore di ciascun Comune;	• •
	b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun	
	Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli	
-		

	stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica	
	procedura.	
	2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente	
•	capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione	1
	unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come	
	contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Settore di ciascun	v1
·	Comune;	·
	b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun	
	Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica	
	procedura.	
	3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni	
	associati definiscono, in accordo con l'ente capofila operante come centrale	· .
	unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:	
	a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;	
	b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario,	
	anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.	
	Art. 9	
	(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici	
	di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di	
	riferimento)	F
	1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla	

	,	
	soglia comunitaria (art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006), i singoli	
	Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e	
	servizi, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal	
	soggetto aggregatore di riferimento (intendendosi come tale il soggetto	
	aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n.	
-11	66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale).	
		,
	2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel	
	precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle	
:	centrali di committenza regionali, nonché ogni altro strumento di acquisto	
	elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione	
	interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto riconosciute	
	dall'ANAC.	
	Art. 10	
	(Affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure	
	tradizionali)	
	1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire	
	autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro	
·	mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure	
	svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o	,
	senza l'ausilio di piattaforme informatiche.	
	2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente	
	comma 1, comunicano all'ente capofila operante come Centrale unica di	

-	
	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento
	effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di
	programmazione.
	Art. 11
	(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla
	sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad
	associazioni).
	1. L'ente capofila svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla
	presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di
	beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale,
	per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi
	natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga alla disciplina dei
	contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.
	2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le
	convenzioni con le cooperative sociali, di cui al precedente comma, sono
	effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il
	rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel
	rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 610 della legge n. 190/2014 ed
	assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la
	Vigilanza sui Contratti pubblici (Anac determinazione n. 3/2012).
_	3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su
	indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:
÷	

	a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con
<u> </u>	organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in
	base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991, nonché
	dalla legge n. 383/2000 e dalle relative leggi regionali assicurando, per
	quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo,
	trasparenza e adeguata pubblicità;
	b) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad
	associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti
	individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, assicurando,
	per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo,
	trasparenza e adeguata pubblicità.
<u> </u>	4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte in
	modo autonomo dai singoli Comuni associati alla convenzione qualora:
	a) il valore dell'affidamento sia inferiore a euro 40.000,00;
	b) oppure non si necessita l'acquisizione del CIG;
	c) oppure trattasi di concessione di servizi (art. 30 D.lgs n. 163/2006).
	Art. 12
	(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma
	urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono
	espletate a cura di uno tra i dipendenti del Comune nel territorio del quale si
	verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure

	individuati quali soggetti operanti nell'ambito dell'ente capofila individuato
	come Centrale unica di committenza in base al successivo art. 17 della
	presente convenzione.
	2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione
	dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che
	comportano il ricorso alle particolari procedure.
	3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in
	relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176
	del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo
	gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando in
	base all'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 17 della presente
<u> </u>	convenzione nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale
	Centrale unica di committenza
	Art. 13
	(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)
	1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e
	servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese
	effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale,
	alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza
	sui Contratti pubblici n. 4/2011:
	a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione
	mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio
_ -	

	regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153
	del d.lgs. n. 267/2000;
	b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale
	ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa
	nel regolamento di contabilità;
	c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e,
	pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a
	seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri
·	interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;
	d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate
	sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale
	all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la
	documentazione giustificativa della spesa.
	Art. 14
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla CUC e
	gestione delle richieste di accesso)
	1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva
	stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale
	ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di
	acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto
	dalla presente convenzione:
	2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori
· · ·	economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n.

•		
		,
	163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase	
	dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18	
	della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso	
	ai documenti di cui al precedente comma 1.	
	al document di cui ai procedente comma 1.	
	Art. 15	
	(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla CUC)	
	1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle	
	procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila	
	operante come Centrale unica di committenza, l'ente stesso collabora con i	
	Comuni associati:	
	a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno	
	della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della	
	difesa;	
	b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla	
	procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.	
	2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda	
	presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso	
	all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.	
-		
	3. Il Comune associato interessato dal ricorso valuta il quadro delineato dalla	
	Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decide,	
	nel rispetto della propria autonomia, se costituirsi o meno in giudizio,	

eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo. 4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso: a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso: a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso: a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso: a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso: a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso: a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso: a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso: a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso: a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
in gestione; b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.	
giudicatrici.	

			,
·			
	CAPO III		
	ORGANIZZAZIONE		
		- VANI	
	Articolo 16		
	(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e		
	servizi)		
	1. La Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa		
	autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di delegato.		
	datonomia neir anteno wez vig		·
	2. Il Comune individuato come ente capofila, sentiti gli enti associati anche		
	nelle forme di cui al successivo articolo 22:		
	a) approva specifiche disposizioni regolamentari integrative del		
	Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art.		
	48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti		
	nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i		
	criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura		
	operante come Centrale unica di committenza;	<u> </u>	
	b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della		
	centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	eventualmente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto		
	stabilito nel successivo art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le attività		
	assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un	i	
	tendenziale equilibrio nell'utilizzo di eventuale personale proveniente da		
	ciascuno dei Comuni associati.	·	

-	i .
•	3. Il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, nomina il
	Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di
	committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs.
<u> </u>	n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e
	beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività
	della stessa struttura di committenza.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di
	committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione
	organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto
	incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso
	provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-
	responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione
···	organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C,
	quando i Comuni associati non abbiano dipendenti in tale categoria, che
	sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
	5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di
	committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni,
	che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate
	come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune
	di appartenenza.
	6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al

	precedente comma 2, il Responsabile della Centrale unica di committenza	
	coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e	
	attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro	
	resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di	
	provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà	
	comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa	
	operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di	
	prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa	
	operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ac	
	ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile	
·	del Comune di appartenenza del dipendente.	
	7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i cost	
	comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come	
	Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (c	
	in analogo strumento) del Comune capofila, in apposita sezione affidata alla	i
	gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, ir	
	modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.	
	The Market Committee of the Committee of	
	8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività	
	contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte	
	nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa	i
	della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, s	i
	applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente capofila.	
	The Manager of the Committee of the Comm	

(Risorse umane operanti presso CUC)	
A mt 17	
e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.	
specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni	
procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale	
informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle	
11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti	
associati.	
b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni	
organizzativa operante come Centrale unica di committenza;	
a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura	
specificano:	
trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale	
n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di	
adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs.	
provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli	
soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai	
10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun	
	-
individuato come ente capofila.	
utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune	
adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	
9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza	

	1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori
	qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura
	organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto
	previsto dalla presente convenzione.
	2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è
	effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:
	a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:
	a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo
	di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e
	beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
	a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come
	Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e
	beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal
	fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale
	Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di
	acquisizione di lavori, servizi o beni;
	a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed
<u></u>	esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di
<u> </u>	lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
	a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;
	a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella
<u></u>	predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
	a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici

		•
	nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di	
	acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario	
	verbalizzante);	
	b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a	
	svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento.	
:	3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato	
	come ente capofila le risorse umane individuate in base ai precedenti commi	
	1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni	
	contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti	
	nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale	
	unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di	
	ore.	
·	4. I singoli Comuni trasmettono al responsabile della Centrale di	
	committenza, entro n. 10 giorni dalla approvazione della presente	
	convenzione, i nominativi dei responsabili del procedimento per	
	l'acquisizione di beni, servizi e lavori e comunque al momento della richiesta	
	di indizione della gara di appalto.	
		and the second s
	Art. 18	
	(Responsabile della Centrale unica di Committenza – ruolo e	
	competenze)	

٠	
	1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di
	committenza attribuisce ad un Responsabile di Settore - funzionario apicale la
	responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di
	Centrale unica di committenza, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro
	normativo e contrattuale vigente in materia.
	2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come
	Centrale unica di committenza è formalizzata con atto del Sindaco del
	Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni
	associati.
	3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica
	di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e
	2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine
	alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture
	secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla
	presente convenzione.
···	
	4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il
	Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di
	committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
	a) per la fase di programmazione:
	a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione
	all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi
	e beni;

	a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle
	attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed
	efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di
	acquisizione di lavori, servizi o beni;
	a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione
	all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di
	contratto;
	a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e
	all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di
	valutazione delle offerte;
	a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto
	svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti
	operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla
	presente convenzione;
	b) per la fase di gestione delle procedure di gara:
	b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il
·····	disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
	A contract of the contract of
	h.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il
· ·	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati; b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati; b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati; b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione definitiva, quali, in particolare:
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati; b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione definitiva, quali, in particolare: b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati; b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione definitiva, quali, in particolare: b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati; b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione definitiva, quali, in particolare: b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività

l	
	afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase
	intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza
	per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
	(es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
	b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione
	sino all'espletamento della gara;
	b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del
	criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle
	procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più
	vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;
	b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo
	del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice
	(nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta
	economicamente più vantaggiosa), quando tale ruolo non sia ricoperto
	da un funzionario apicale di uno dei Comuni associati tra quelli
	individuati in base al precedente art. 17;
	b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici
	alla gara;
	b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione
	del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
	in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
	b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del
	Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
	b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento
	nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

·		
	b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della	
	Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di	
<u>. </u>	acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite	
	mediante il sistema AVCPass;	
	b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della	
	gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;	
	b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria	
	in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione	
	giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;	
	c) per la fase successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:	
	c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del	
	contratto;	
	c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle	
	informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti	
	comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di	
	opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando	
	comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale	
	unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;	
	c.3.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante	
	procedura negoziata.	
	5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di	****
	committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di	
	competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza	

agametika gerina di kacamatan di kacama

•	
	in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto
	previsto dagli articoli 3, 4 e 7.
	Art, 19
	(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi, beni e
·	lavori)
	1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso
	all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art.
	10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.P.R. n. 207/2010
	nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre
	all'eventuale Direttore dell'esecuzione.
	an eventuale Directore dell'escenzione.
• .	2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
	a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di
,,,,,	servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/200, dai
	provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del d.P.R. n. 207/2010
····	con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
	b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per
	esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;
	c) si correla al Responsabile della Centrale unica di committenza per le
	attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di
	impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
	d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate
	nel successivo comma 5;
	e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa

	vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile
	alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla
	presente convenzione;
	f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume
	specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e
	vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di
·	verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle
	disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
	g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di
	esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del
	d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare
	mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.
	3. I singoli Comuni associati che acquisiscono <i>lavori</i> facendo ricorso all'ente
·	capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del
	d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010
	nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.
	4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente
	comma 3:
	a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di
	lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi
	specifici, nonchè dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo
	Comune associato come stazione appaltante;
<u> </u>	b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per
;	

And the second s

	esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;	
	c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art.	
	55 del d.P.R. n. 207/2010;	
	d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come	
	Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18,	
	per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di	
·	acquisizione;	
	e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate	
	nel successivo comma 5;	
	f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa	
	vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla	
	competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla	
	presente convenzione;	
	g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per	
	esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come	
	regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;	···
	h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di	
	esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del	
	d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare	
	mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG,	
	nonchè da altre norme.	
·	5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione	
	di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della Centrale unica di	
	committenza, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o	
	beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori)	
	l ·	

nominato dal singolo Comune associato:	
a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17	
della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della	
struttura operante come Centrale unica di committenza;	· .
b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o	
beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di	
committenza le seguenti attività:	
b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del	
codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla	
normativa vigente;	
b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n.	
163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273	
(per acquisizioni di servizi o beni) del d.P.R. n. 207/2010 inerenti la	
procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della	
procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa	
operante come Centrale unica di committenza;	
b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente	
rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del	
d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e	
88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della	
congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello	
stesso d.lgs. n. 163/2006;	
b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura	
organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il	
corretto svolgimento della procedura di acquisizione;	

	b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento
	(RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti
	dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione,
	nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema
	AVCPass;
	b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento
	nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.
	6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il
	Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori)
	intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle
	medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti
	articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del
	procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre
	operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di
	committenza, quando non diversamente previsto.
	7. Il Responsabile della centrale unica di committenza può coincidere con il
	Responsabile di procedimento del Comune capofila.
	8. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il
	Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono
	alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in
	via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di
	esecuzione del contratto.
	Art. 20
	(Responsabile del procedimento per acquisizioni di lavori, beni e servizi
•	

	relative ad esigenze di più Comuni associati)
	1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di lavori beni e servizi
	volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal
	Responsabile della Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai
	singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ed individuati come
	soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i
	Comuni medesimi.
	2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal
	comma 1:
	a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni tenendo conto
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi
	prestazionali;
	b) collabora con il Responsabile della Centrale unica di committenza per la
	definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli
	Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con
	gestione unitaria in un lotto unico;
	c) collabora con il Responsabile della Centrale unica di committenza per la
	definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporto ai progetti
	approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del
,	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e
	sub-criteri, nonchè i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la
	metodologia di attribuzione dei punteggi;
	d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi
	all'appalto o per l'eventuale unico lotto;

	e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del
	Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla
	comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
	f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento
	nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG
	g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come
	anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n.
	207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del
	d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità
	delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso
	d.lgs. n. 163/2006;
	h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito
	dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art.
	48, comma 2 del d.lgs. n, 163/2006;
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione
	riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del d.lgs.
·	n. 163/2006 e dalle disposizioni del d.P.r. n. 207/2010;
	j) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi
	alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di
	provvedere alla presa d'atto della all'aggiudicazione definitiva;
	k) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva,
	al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.
·	
	3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di lavori, beni
	and the April 1997 of the Apri
-	
	ata province of the following of the first control

	e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come
	Responsabili di Procedimento e operanti nell'ambito della Centrale di
	Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1
	del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto,
	intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di
	informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre
	norme.
	4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il
	subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico
	provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla
	Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.
	Art. 21
	(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)
	1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con
······································	l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta
	dal Responsabile della Centrale unica di committenza ovvero dal
	Responsabile del procedimento.
	2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile
	della Centrale unica di committenza:
	a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra
	le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza o
,	

	dei comuni associati, recependo eventuali indicazioni dei Comuni
	associati nell'interesse dei quali viene svolta la procedura;
b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni
	associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni
-	aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori
	universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8
	del d.lgs. n. 163/2006;
c	procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e
	prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n.
	163/2006 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;
d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale
	determinate dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che
	abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività
	nell'ambito dell'appalto;
3	. Il Responsabile della Centrale unica di committenza nomina come
P	residente della Commissione giudicatrice:
a	nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato,
	Responsabile di Settore del Comune associato, preferibilmente
	corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del
	procedimento;
b	nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Responsabile
	di Settore di un Comune associato, scelto in base ad intesa tra gli enti
	associati, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal
	Comune come Responsabile del procedimento.

	·	
		P
	4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di	
	Settore si intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art.	
	107 del d.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria	
-	professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti	19
	il possesso della laurea per l'accesso.	
	5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il	
	Responsabile della Centrale unica di committenza, tale soggetto opera	
Ą	nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della	
	Centrale dall'art. 18 della presente convenzione.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	·	
.,,,,		

	CAPO IV
	FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ASSOCIATI
	Art. 22
	(Forme di consultazione tra i Comuni associati)
	1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono
	convocati dal Sindaco del Comune capofila, per verificare e condividere le
	scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per
	monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per
	formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali
	modifiche alla presente convenzione.
-	2. Gli indirizzi per la Centrale unica di committenza sono stabiliti all'interno
,	della Conferenza dei Sindaci. A tale organismo partecipano i sindaci dei
	comuni aderenti o assessori delegati. Le sedute sono verbalizzate a cura del
·	segretario dell'ente capofila o un funzionario delegato.
	3. I Sindaci dei Comuni associati approvano con delibera di Giunta comunale
	le linee-guida destinate ai propri comuni associati per la definizione operativa
	delle intese previste dalla presente convenzione.

CAPO V RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI Art. 24 (Rapporti finanziari e riparto delle spese) 1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base ai precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti. a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco; d) Mobilità			
RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI Art. 24 (Rapporti finanziari e riparto delle spese) 1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;	÷		
RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI Art. 24 (Rapporti finanziari e riparto delle spese) 1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;			
RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI Art. 24 (Rapporti finanziari e riparto delle spese) 1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;			
RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI Art. 24 (Rapporti finanziari e riparto delle spese) 1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;			
RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI Art. 24 (Rapporti finanziari e riparto delle spese) 1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;			
RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI Art. 24 (Rapporti finanziari e riparto delle spese) 1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;			
Art. 24 (Rapporti finanziari e riparto delle spese) 1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		CAPO V	
(Rapporti finanziari e riparto delle spese) 1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI	
1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma I, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		Art. 24	
l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;	V ************************************	(Rapporti finanziari e riparto delle spese)	
acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma	
procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. 2. Al fini di cui al comma I, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di	
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle	
esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.	
organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare	
motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura	
particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve	71
all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità	
aderenti. 3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile	
3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni	
attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		aderenti.	
individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le	
istituti: a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane,	
a) Collaborazione; b) Comando; c) Distacco;		individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti	o
b) Comando; c) Distacco;		istituti:	
c) Distacco;		a) Collaborazione;	
		b) Comando;	
d) Mobilità.		c) Distacco;	
		d) Mobilità.	
李明·李明·基本的,在1970年代第四次,1970年代,1970年代,1970年代,1970年代	\$	The public of the state of the property of the property of the public of	

	4. Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti
	associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le corrispondenti spese non
	vengono ripartite.
	5. L' Ente Capofila, per ogni attività resa a beneficio della Centrale Unica di
	Committenza, sulla base di una griglia di valori economici di cui all'Allegato
	"D", avrà diritto ad un corrispettivo che sarà puntualmente quantificato ed
	inserito nel quadro economico di progetto ogni singola procedura di appalto.
	A tal fine, al termine di ogni procedura, il singolo Ente dovrà quietanzare,
	utilizzando i predetti quadri economici di progetto, quanto rendicontato
	dall'Ente Capofila.
	Tali corrispettivi, troveranno ragione economica e causale giuridica, nei costi
	sostenuti dalla Centrale Unica di Committenza per il tramite dell'Ente
	Capofila e di seguito sommariamente classificati.
	6. Ai fini del presente articolo, si intendono:
	a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di
	una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di
	vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
······································	b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento
	della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale
	struttura organizzativa e non si estende al resto del servizi dell'ente
	capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di
	manutenzione, etc.);
	c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute
	dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi	
	dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi,	
	carta e cancelleria, spese postali, etc.).	
	7. In caso di costi sostenuti per procedure di affidamento congiunte	
	nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla	
	base degli importi posti a base d'asta.	
	8. Quanto rendicontato ai sensi del precedente comma 5 da parte dell'Ente	
	Capofila, dovrà essere rimborsato con cadenza trimestrale su rendicontazione	
	predisposta da quest'ultimo.	
•	9. Ogni Ente di cui alla presente convenzione, a titolo di anticipazione	
	finanziaria e da decontarsi sulle somme dovute da ognuno di esso secondo	
	quanto stabilito nei precedenti commi si obbliga a versare all'Ente Capofila,	
	pro-quota, la cifra di Euro 10.000,00.	
	Art. 25	
	(Risorse strumentali)	
	1. Il Comune capofila mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi	
	necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative	
	all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.	
	2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune capofila le risorse	
	strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure	
	specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art.	
	20.	
	3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni	
	finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi	
	adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi	
The state of the s		

••	informativi con l'ante con file annuel con Castala min di	
	informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi	
	e beni.	
	4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale	
	unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario	
	per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori,	
	servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo	
	operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.	~~
•••		
·		
	a factor was the factor of the	
	in the profession of the second secon	
		· .
		, AAA-979
		<u> </u>
-		

CAPO VI	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 26	
(Riservatezza)	
1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante co	me
Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle proced	ure
di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizi	oni
determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.	
2. Il Comune capofila operante come Centrale unica di committenza	è il
titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività	di
gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconde	otte
alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica	ı di
committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particol	are
all'affidamento.	
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati persor	nali
gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione	di
lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzat	iva
operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gest	ite;
riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione	e
all'esecuzione.	
4, Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica	di
committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protoco	llo
operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimen	nto
reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto	ial

d.lgs. n. 196/2003.	
Art. 27	
(Prevenzione della corruzione)	
1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di	
committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n.	
190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	
(PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.	
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la	· ·
prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di	
contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della	
Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel	
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).	
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati	***
nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle	
fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente	
capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare	
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal	
proprio Comune.	
Art. 28	
(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di	
lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri enti pubblici	
territoriali.	

ŀ		
- The state of the		
	2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente	
	comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei	
	Comuni associati prevista dall'art. 22, con conseguente ridefinizione del	
1	riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.	
	Art. 29	
	(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)	
	1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle	
	disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai	
	provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli	
e	appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle	
e	eventuali disposizioni sopravvenienti.	
2	2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino	
e	elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente	
c	convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole	
d	della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.	
3	3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati	
p	provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando	
r	isulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività	
ro	egolate dalla convenzione stessa.	
4	I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione	
S	ono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati	
q	uando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.	
5	. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente	
C	onvenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed	
	State of the state	
,	program and the second of the	
. :		

·		
	operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Settore, in accordo con il	
	Responsabile della Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come	
	manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una	
	volta definite le procedure.	
	Art. 30	
	(Recesso dalla convenzione)	
	1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un	
	preavviso di almeno sei (6) mesi.	
	2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale	
	unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve	
	comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al	
	ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente	1
	convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati,	
	deputato a svolgere il medesimo ruolo.	
	3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti	
	Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una	
	nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa	
8	alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.	
4	4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico	
1	nteresse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione	
	del Comune ad una Unione di Comuni o ad una altra centrale unica di	
	committenza, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa	
а	ille acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33,	
c	omma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.	
-		
;		
:		

	Art. 31
*	(Scioglimento della convenzione)
	1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
-	a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti
	alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma
	associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori,
	beni e servizi;
	b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi
	competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma
	associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori,
· .	beni e servizi;
	c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente
<u>. </u>	la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi
	nei termini regolati dalla presente convenzione;
·	d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di
	legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o
	servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
	e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.
	2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati
	definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse
	finanziare e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato
	come capofila operante come Centrale unica di committenza.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Art. 32
	(Risoluzione delle controversie)
	1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni

	associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed	
	all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.	
	2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in	
	via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del	
	Tribunale.	
	Art. 33	
	(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione	
	della convenzione e in via transitoria)	
	1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila	
	operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e	
	concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dal Comuni	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni	
	stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della	
	convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.	
	2. Le modifiche eventualmente necessarie alla presente convenzione saranno	
	sottoposte all'approvazione dei competenti consigli comunali e una volta	
	approvati saranno sottoscritti dai rappresentanti degli enti aderenti e assunte	
	agli atti. Sarà cura degli uffici della Centrale di committenza aggiornare il	
	testo di convenzione con le modifiche approvate e sottoscritte.	
	AND AND THE RESERVE OF THE STATE OF THE STAT	
	Letto, approvato e sottoscritto il	
	PER IL COMUNE DI	
]		

·		
	IL SINDACO	,
	PER IL COMUNE DI	
	IL SINDACO	
	PER IL COMUNE DI	
-	IL SINDACO	
	PER IL COMUNE DI	
-	IL SINDACO	
		,
		The second secon
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Schema di Protocollo di Intesa tra Enti Locali



L'anno 2016, il giorno del mese di Gennaio, presso la sede del Comune di Bellizzi (SA), Sala Giunta, alla Via Manin 23 di Bellizzi, tra Comune di Giffoni Vallepiana, rappresentato da

Comune di Montecorvino Pugliano, rappresentato de
Comune di Montecorvino Rovella, rappresentato da
Comune di Olevano sul Tusciano, rappresentato da
Comune di Pontecagnano Faiano, rappresentato da
Comune di Postiglione, rappresentato da
Comune di Eboli, rappresentato da
Comune di Campagna, rappresentato da
Comune di Contursi, rappresentato da
Comune di Bellizzi, rappresentato da

PREMESSO

(Prima parte delle premesse su obblighi e modalità di cui alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi)

- I. che l'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- II. che l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i. ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33,. Comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, con sussevvive integrazioni e modoficazioni:
- III. prevedendo che:
 - esse sono entrate in vigore il 1º novembre 2015, quanto all'acquisizione di beni, servizi, lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso;
 - b. i comuni possono attualmente comunque procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- IV. che numerose interpretazioni, tra cui la definitiva determinazione ANAC del 11.09.2015, hanno evidenziato come il termine "accordo consortile", riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni che in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa



- V. che l''art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, mentre l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- VI. che da tale combinazione di norme deriva per i Comuni non capoluogo la possibilità di definire il modello organizzativo per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma congiunta o aggregata mediante una convenzione per la gestione associata della funzione di procurement, tenendo peraltro conto che il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- VII. che a tal riguardo la costituzione dell'ufficio delegato, va anche inquadrata nell'ambito dell'art. art.15 L.241/90 comma uno (Accordi fra pubbliche amministrazioni): "... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune." che (Corte dei Conti Liguria n.44/2013), ben inquadra la ratio del comma 3-bis dell'all.art.33 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, laddove ci si trova al cospetto di "un accordo negoziale avente causa pubblicistica, che ben può avere come contenuto la costituzione di un ufficio comune, con il compito di acquistare congiuntamente con contratti di diritto privato beni e servizi in quantità nominale, al fine di conseguire sensibili risparmi di spesa.";
- VIII. che, in specie in merito alla costituzione di un ufficio delegato presso un Soggetto Giuridico partecipato da Enti Locali, la bozza di Determinazione ANAC del 28.04.2015, recita che "Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3 bis, invece, anche società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, in ordine all'affidamento di contratti pubblici per i comuni facenti parte delle suddette forme, devono ritenersi moduli operativi compatibili con la ratio del comma 3 bis dell'art. 33. Esse possono rappresentare, infatti, lo strumento attraverso cui si individua l'ufficio dell'unione, dell'associazione o dell'accordo tra più comuni che curi i loro acquisti in modo centralizzato.";
- IX. che, tale bozza di determinazione è stata confermata nella Determinazione ANC 11.09.2015, laddove "Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3-bis, anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici."

PREMESSO ALTRESI'

(Seconda parte delle premesse sui principi organizzativi della Centrale Unica di Committenza in Convenzione)

- X. che, è facoltà degli Enti ai sensi del precitasto art. 30 del TUEL sottoscrivere convenzione avente ad oggetto, l'adesione, da parte dell'Ente Comune comune sottoscrittore ad una costituenda Centrale Unica di Committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.i..;
- XI. che la costituenda Centrale Unica di Committenza, coordinata dalla Enti Locali sottoscriventi la convenzione, potrà opererà secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.e, pertanto ed a tal fine, gli Enti aderenti dovranno provvedere a delegare l'esercizio dei poteri conferiti dalla vigente normativa, utilizzando le professionalità presenti in organico nei diversi Enti e le risorse strumentali a disposizione degli stessi senza determinare un aggravio di spesa a carico dei singoli bilanci comunali.
- XII. che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del richiamato art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e dell'art. 23 ter, comma 3, della L. n. 114/2014, per i Comuni è consentito procedere autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta nonché quelle disciplinate dall'art. 125, comma 8 e comma 11 del menzionato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ossia le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000.00 nel rispetto della disciplina posta dai singoli regolamenti comunali,

restando comunque salva, in ogni caso, la possibilità per tali Amministrazioni di avvalersi della Centrale Unica di Committenza anche per le procedure di cui al precedente comma 4.



PREMESSO INFINE

(Terza parte delle premesse sulla partecipazione di alcuni Enti Locali al Soggetto Responsabile Locale "Agenzia di Sviluppo Locale Sele Picentino S.p.A: in Liquidazione)

- XIII. che, gli Enti Locali Comune di Giffoni Vallepiana, Comune di Montecorvino Pugliano, Comune di Montecorvino Rovella, Comune di Olevano sul Tusciano, Comune di Pontecagnano Faiano, Comune di Postiglione, Comune di Bellizzi, sono soci della AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SELE-PICENTINO S.P.A. in Liquidazione C.F. 03768490652 REA 19188, C.S.125.064,00 v. 114.312,37, con una partecipazione complessiva del 45,90%, detenendo la Provincia di Salerno una partecipazione del 54,10%;
- XIV. che alla odierna data il procedimento liquidatorio della Agenzia è pressochè completato con un patrimonio netto contabile finale non negativo;
- XV. che la Provincia di Salerno ha deliberato la dismissione della partecipazione;
- XVI. che in assemblea dei Soci dell'Agenzia del 12 Giugno 2015, è stato approvato un progetto che prevedeva:
 - di ridare una missione operativa all'attuale Agenzia di Sviluppo Locale: la natura consortile da darsi, consentirà sia di avere risorse da destinare a nuova progettualità, sia di possedere un luogo condiviso per una progettualità di area sovracomunale, per la promozione di interventi di sviluppo economico e sociale, in tema di servizi di interesse generale, infrastrutture, tecnologia ed innovazione;
 - b. di creare una attività di supporto ad attività e servizi di interesse generale dei Soci: ogni Ente ha l'obbligo di aderire ad una CUC nelle forme consentite dalla legge con i seguenti rischi, delegare a soggetti distanti senza alleviare il carico di lavoro, non avere alcun ritorno in termini di valore aggiunto, professionalità e progettualità, reagire ad in obbligo di legge in modo adattivo, burocratico, senza creare reali condizioni di controllo, giusta delega ed efficienza;
 - c. di creare condizioni di equilibrio economico e finanziario autonome rispetto agli Enti Soci: ogni Socio sarà sollevato dai costi gestionali della struttura, anzi ricevendo in cambio valore; ma vi è di più: dovendo comunque ottemperare al ripiano delle attuali perdite, farlo in condizioni di ritorni tangibili attesi, consentirà anche di accrescere il patrimonio dell'Ente;
 - di promuovere l'adesione in convenzione anche ad Enti non Soci: creata realmente la struttura in tempi brevi, sarà agevole effettuare opera di adesione presso tutti quegli enti che, non intendendo intrar a far parte della compagine consortile, potranno comunque in convenzione aderire alla CUC, generando in tal modo ulteriori e significativi ritorni economici per l'attuale compagine sociale;
 - e. di creare una struttura di supporto dei Soci di progettazione e promozione di interventi di partenariato di PF e forme similari: con i proventi gestionali della CUC si potrà creare una cabina di rregia, supportata dalle adeguate professionalità, atta a generare nuovi progetti di area sovracomunale, ridando in tal modo respiro e futuro alla storica missione sociale;
 - f. di creazione delle condizioni per la ridefinizione della compagine sociale con la fuoriuscita dell'Ente Provincia: l'intero progetto, atteso che il Socio Ente Provincia per molteplici motivazioni di legge è destinato a fuoriuscire dalla compagine sociale, consente di agevolare anche tale necessità, senza per questo decreatre la cessazione dell'Agenzia;
 - g. di creare, infine, condizione soggettiva per la candidabilità nell'ambito del riordino delle funzioni di area vasta: non sfuggirà al lettore la opportunità di avere una struttura consortile di area vasta, tale che, nel medio periodo potrà essere plausibile che la medesima, nell'ambito dei servizi di interesse generale, possa legittimamente candidarsi quale soggetto delegato nell'ambito dell'attuando processo di riordino delle competenze degli Enti Provincia.
- XVII. che, rispetto a dette finalità è stato espliciato il seguente abstract di compatibilità normativa, dottrinale e giurisprudenziale:

è organismo di diritto pubblico, costituito ope legis, con attività a carattere obbligatorio non derogabile:

- RIF. sulla sua natura di organismo di diritto pubblico: art. 3, co 26, del D.lgs. n. 163/2006;
- o RIF. sulla costituzione ope legis: art. 2, co. 203 I. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997;
- o RIF: sull'attività di tipo obbligatorio e sulla impossibilità di interromperla: DM n. 320 del 31 luglio 2000;

La forma societaria assunta, nulla rileva rispetto alla natura del soggetto ed agli obblighi connessi;

- o RIF. sulla ampia facoltà di assumere la discrezionale forma giuridica, D.M. n. 320 del 31 luglio 2000 art. 5 comma 3;
- RIF. sulla irrilevanza della forma giuridica assunta: Cons. di Stato, sez. V, n. 7393/2010;

è amministrazione aggiudicatrice essendo organismo pubblico

- Codice dei contratti pubblici Articolo 3
 - Comma 25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
 - Comma 26 L'«organismo di diritto pubblico» é qualstasi organismo, anche in forma societaria:
 - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - dotato di personalità giuridica;
 - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà é designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

è ente aggiudicatore

- Codice dei contratti pubblici Articolo 3.
 - Comma 29: Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III. IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni

aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

è stazione appaitante

Codice dei contratti pubblici Articolo 3

Comma 33: L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici ...

può essere centrale unica di committenza

- Codice dei contratti pubblici Articolo 3
 - Comma 34: La «centrale di committenza» é un'amministrazione aggiudicatrice che:- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

in quanto organismo pubblico/pubblica amministrazione, in chiave convenzionale, può sottoscrivere accordi

- o Art.15 L.241/90 comma uno (Accordi fra pubbliche amministrazioni): ... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. è compatibile con la centrale unica di committenza
- Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza: 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

La interpretazione di Alberto Barbiero (2015)

Il riferimento all'utilizzo di uffici comuni delinea tale definizione come sinonimo di convenzione per la gestione associata, riconducendo pertanto al modello previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede tra le due possibili opzioni la costituzione di un ufficio comune (ponendo come alternativa l'individuazione tra gli enti aderenti alla gestione associata di un ente capofila).

La interpretazione della Corte dei Conti Liguria n.44/2013

....il riferimento all'art. 30 T.U.E.L. non appare corretto in quanto la disposizione si riferisce alla diversa ipotesi di coordinamento di funzioni e servizi pubblici come indicato dal primo comma del medesimo. Nel nostro caso si è di fronte, invece, ad un accordo negoziale avente causa pubblicistica, che ben può avere come contenuto la costituzione di un ufficio comune, con il compito di acquistare congiuntamente con contratti di diritto privato beni e servizi in quantità nominale, al fine di conseguire sensibili risparmi di spesa.

La bozza di determinazione dell'ANAC del 28.04.2015:

"Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3 bis, invece, anche società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, in ordine all'affidamento di contratti pubblici per i comuni facenti parte delle suddette forme, devono ritenersi moduli operativi compatibili con la ratio del comma 3 bis dell'art. 33. Esse possono rappresentare, infatti, lo strumento attraverso cui si individua l'ufficio dell'unione, dell'associazione o dell'accordo tra più comuni che curi i loro acquisti in modo centralizzato."

La determinazione dell'ANAC del 11.09.2015:

Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3-bis, anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici

XVIII. che, i suddetti Enti Locali Soci intendono promuovere un percorso tale che:

- a. si ridefinisca la missione sociale dell'Agenzia di Sviluppo Locale S.p.A.;
- b. si ridetermini la compagine sociale con la fuoriuscita dell'Ente Provincia;
- c. si favorisca l'ingresso di nuovi Enti Locali, allo scopo di condividere le finalità di cui XXVI

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA

ARTICOLO UNO: FINALITA'

- 1.1. Gli Enti sottoscrittori in premessa, intendono costituire una Centrale Unica di Committenza istituita per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 1.2. La Centrale Unica di Committenza, coordinata dalla Enti Locali sottoscriventi la successiva convenzione, opererà secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
- 1.3. La Centrale Unica di Committenza avrà personalità giuridica.
- 1.4. La Centrale Unica di Committenza gestirà le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale Unica di Committenza sarà titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza sarà titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. La Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere ad espletare l'intera procedura di gara secondo le modalità scelte dall'Amministrazione Comunale aderente nel rispetto della disciplina vigente in materia di appalti per le fattispecie oggetto di gara e gli importi connessi(ad es. aperta, ristretta, negoziata, ecc.).
- 1.5. Negli atti di gara, la Centrale Unica di Committenza dovrà indicare per conto di quale Ente aderente avvierà la procedura e che tutti gli Enti compresi nel bacino di competenza della Centrale potranno usufruire delle prestazioni




oggetto dell'appalto secondo le condizioni economiche, temporali e tecniche offerte dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario. In particolare, la Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere:

- a costituire una piattaforma informatica dedicata per la gestione di tutte le gare d'appalto assegnate con i propri finanziamenti;
- ad acquisire da ogni singola Amministrazione aderente, la determinazione a contrattare, predisposta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contenente i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, i capitolati tecnici, il progetto (preliminare o definitivo o esecutivo unitamente agli allegati tecnici) e gli elementi essenziali del contratto;
- a nominare, per gli affidamenti di servizi e/o forniture, il Responsabile Unico del Procedimento nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale aderente non abbia provveduto a nominare un proprio RUP per la procedura di gara ed abbia espressamente conferito il potere di nomina alla Centrale Unica di Committenza. In tal caso, il ruolo di Responsabile della CUC non potrà coincidere con la funzione di RUP della procedura;

 a predisporre, verificare, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre-informazione, i bandi di gara, i disciplinari di gara, le lettere invito, garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;

- ad acquisire dai Responsabili dei singoli Comuni convenzionati determinazione formale d'individuazione degli
 operatori economici da invitare nei casi di gare informali a procedura negoziata o in economia ai sensi
 dell'art 125 del Dlgs 163/2006;
- all'armonizzazione degli atti e dei diversi iter procedurali degli Enti Locali convenzionati;
- alla predisposizione di strumenti e modelli organizzativi comuni volti a ridurre i tempi della procedura ed a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa;
- all'adeguamento ed alla semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- a favorire le opportunità di collaborazione e di coordinamento fra i Comuni convenzionati al fine di giungere ad una centralizzazione delle procedure di gara in grado di conseguire gli obiettivi di risparmio di spesa, razionalizzazione delle risorse e maggiore qualità dei beni, dei servizi e delle opere oggetto di appalto;
- all'aggiornamento legislativo e formativo;
- a mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto del presente accordo;
- alla costituzione di apposito Albo dei Tecnici e Responsabili amministrativi dei comuni convenzionati per lo svolgimento delle procedure qui previste;
- a nominare le commissioni di gara, scegliendo di norma all'interno dell'albo previsto dal precedente punto 12); garantendo la rotazione delle presenze in caso di enti aderenti superiori a tre;
- a nominare quale presidente della commissione di gara il Responsabile unico di procedimento del progetto per il quale si richiede la gara;
- a procedere all'aggiudicazione definitiva;
- a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- a trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;
- a svolgere, se richiesto, attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
- alla gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara, ivi compresa la predisposizione di documenti e/o relazioni di natura tecnica ed amministrativa rilevanti ai fini del giudizio;
- 1.6. La Centrale Unica di Committenza potrà porre in essere le attività finalizzate alla costituzione di un marketplace pubblico territoriale, di cui al D.P.R. 101/2002 avente ad oggetto il "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni eservizi", su modello del mercato elettronico di CONSIP S.p.A., volto alla valorizzazione del tessuto economico locale ed atto a garantire il rispetto pieno delle esigenze delle Amministrazioni Locali in tema di acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché un effettivo risparmio in tema di costi dei servizi e forniture richieste e nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche senza incidere sui livelli qualitativi. Resta inteso che il marketplace territoriale opererà nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità e parità di trattamento e, più in generale, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 1.7. Il funzionamento, l'organizzazione e la gestione della Centrale Unica di Committenza sarà disciplinato da specifica convenzione tra enti e relativo regolamento approvato nelle forme che gli aderenti specificheranno.
- 1.8. Rimarranno comunque di competenza dei singoli Comuni aderenti, fatte salve eventuali modifiche che saranno ritenute necesarie durante la redazione dei relativi atti:







- la determina a contrarre così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- l'individuazione delle opera da realizzare e dei servizi e delle forniture;
- la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- la trasmissione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche di ogni singola Amministrazione;
- l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R.n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti);
- la trasmissione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
- procedere al pagamento del contributo all'Autorità Garante per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- l'aggiudicazione definitiva della gara e gli atti necessari e conseguenti;
- la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- redigere eventuali varianti in corso d'opera;
- nominare eventuali esperti esterni a supporto della commissione;
- tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale di Committenza della presente convenzione.

- ARTICOLO DUE: MODALITA' ATTUATIVE

- 2.1. Gli Enti intendono attuare il seguente protocollod intesa secondo le seguenti modalità:
 - a) condividere ed approvare nelle forme di rito previste dal TUEL una convenzione ex art. 30 TUEL finalizzata alla costituzione di una centrale unica di committenza, quale "Accordo Consortile così come previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture", secondo quanto di seguito inteso:
 - i. affidare la funzione di ufficio delegato compatibile alla società pubblica "Sele-Picentini S.p.A.", successivamente alla formalizzazione di ogni atto propedeutico alla ridenominazione, trasformazione in Società a Responsabilità Limitata, ridefinizione della bozza di Statuto;
 - ii. nelle more del compimento degli atti formali relativi alla operatività dell'ufficio delegato compatibile, operare mediante il modello gestionale ed organizzativo previsto dall'art. 30, comma 4 ultimo periodo, del D.lgs n. 267/2000, individuando l'ente delegato nel comune di Bellizzi;

ARTICOLO TRE: CRONOPROGRAMMA ED ATTIVITA'

- 3.1. Gli Enti Locali sottoscrittori del presente protocollo di intesa, si impegnano entro la data del 29.02.2016 a convidere i seguenti documenti:
- A. la bozza di convenzione ex art. 30 del TUEL finalizzata alla costituzione e gestione di una Centrale unica di Committenza;
- 3.2. Gli Enti Locali Soci della Sele Picentino, verificheranno la percorribilità di quanto al precedente punto sub 2.1.a.i., redigendo e condividendo entro la data del 28.02.201 gli atti a ciò necessari.
- 3.3. Condivisi i documenti propedeutici, gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa, si impegnano ad attuare quanto inteso, affinché la Centrale Unica di Committenza e le attività convenzionali quì convenute possano essere operative.

Letto, confermato e sottoscritto in Bellizzi							10.00			
*************	****	****	***	****	****	**	***	***	****	

Comune di Giffoni Vallepiana, rappresentato da

Comune di Montecorvino Pugliano, rappresentato da

Comu	ne di Montecorvino Rovella, rappresentato de
Comu	ne di Olevano sul Tusciano, rappresentato da
Comu	ne di Pontecagnano Faiano, rappresentato da
.(Comune di Postiglione, rappresentato da
	Comune di Eboli, rappresentato da
	Comune di Campagna, rappresentato da
•	Comune di Contursi, rappresentato da
	Comune di Bellizzi, rappresentato da

Constitution of the state of the committens of the committen of the committens of th Sele – Picentini

*	×	*	×	×	
	e ipezna ipezna	ewento		иојгр	
Programmezione dei lavori pubbilich	Richiesta alla Centrale di committerza di attivazione proceditra di gara	ndividuazione del RUP per ogni intervento	Acquis zigne CEP	Affidamento incarighi per progetrazioni lavori, servizi, fornitare	Validazione.progetti
54	Richiesta alla attivazi	Individuazione		Affidamento	

				×
×				
he progetti	Contrarre	a C.I.G.	no e sedure di gare	ove Budicatice cedure garan
Approvazione progetti	Determination	Richiesta C.J.G.	Organizzazione Calendario e sedute di gare	Numinatomassizive Busicatice. Supporto procedure gara

Allegato "A" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

A PARAMETER MATERIAL STATES OF THE STATES OF						
	×	*				×
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
					*	
	is ile		esa (s.		-8	G 196
	ā	finitiva)	o O Degadi	1	5 - 6	
	7	icazione defi (determina)	E e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	(detërimina) Stipulazione contratto	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ione ago
	Verbandi aggiddeatfalle provvioula gara	Aggiudicazione definitiva (determina)	Presa d'atto aggudica e Impegno di spesa	or Stipulaz	Esecuzione del contratto, collauto	Trasparenza, pubblicità nel sito internet della stazione abpaltante
	Gribalic Gribalic		resa d'a		100 S	i asoare
			Marian San			

Charles of the state of the state of the Committenza Sele – Picentini

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara di Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa pubblica

Centrale di committenza				
Comune aderente			X	
adempimenti	Atto di Programmazione opere pubbliche	Approvazione studio di fattibilità forogetto	Approvazione Piano economico e finanziario Indizione e gestione abiliaconterenza di	Richesta alia Cantrale di committenza di attivazione protedura di gara

Allegato "B" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

Control of the state of the property of the committenza Sele – Picentini

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara di Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa pubblica

Centrale di committenza		×			×	X. The second se		
Comune aderente								
adempimenti	Development	Approvazione bando/disciplinare di gara	Determina di approvazione dalla commissione di gara	Gestivope della gara	Datermina aggiudica provvisor ale nomina del promotore	Indizione siella, bei etaza di senizi su	progetto del promotore	

Allegato "B" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara di Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa pubblica

Centrale di committenza						
Comune aderente			×		×	
adempimenti	Schutzionerielkintatio	Nomina del responsabile della concessione	Approvazione dei progetto esecutivo	Validaziörie del progetto e tonsegnanet	Nomina dei soggetti collaudaton	Controllo sulla execurione del contratto di controllo sulla execurione del contratto di contrasione.

Allegato "B." alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

The second of the second secon

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa privata

×	×	\mathbf{x}	X	×	×		
La pressi d'atto della proposta presentata e la nomina del RUP	Approvazione della próposta presentatadal propomente	Dichiarazione di pubblico interesse	Individuazione del soggetto promotore	Inserimento del progetto nella programmazione delle opere pubbliche	Indizione e gestione conferenza di servizi	preliminare Richiesta alla Centrale di committenza di	attivazione procedura di gara

Allegato "C" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa privata

Abprovazione bando/disciplinare di gara Commissione della gara Commissione della gara Commissione della gara Cestione della gara
Determina a contrarre azione bando/discrplinare ermina di approvazione de commissione di gara Gestione della gara Gestione della gara ina aggiudica definitiva e n
interproduction in a aggludica definiti
Tina age to the state of the st
ovazı ovazı Determ Cmina
Date

Allegato "C" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa privata

	× ×	×	×	×	×
9	ncessione mitto	cutivo	egna del	Į. Oj	
Stipulazione del contratto	e della co getto del	ogetto esc	in econs	Nomina dei soggetti collaudatori	me del 8 one
lazione o	esponsabil	one del pr	del progetto	deisogge	a esécutorier concessione
Ĕ	Nomina del responsabile della concessione Approvazione de progetto definitivo	Approvazione del progetto esecutivo	Validazione del progetto e consegna del la	Nomina	Controllo sulla esecuzione del contratto di
	2				

Allegato "C" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

		Control to the formation of the second of th																	
	٠			PERCENTUALE COSRRISPETTI	COSRRISPE		VO FATTORI PRODUTTIVI	W				COMPENS	COMPENSI VARIABII FATTORI DELLA DRODI IZIONE	ATTORIOE	71 PROPIE	IONE INC.			
		GRIGLIA SPESE UFFICIO CAPOFILA O						:			Supporto	RESPONSABIL			RESPONSABIL Supporto	Jopento			
TIPOLOGIA SE	TIPOLOGIA SERVIZI ACCESSORI			QUOINCOSTI Q	QUOTA Q	QUOTA COSTI F	RESPONSABILE S TECNICO CUC A	Supporto Amministrativo	Supporto Ternira	Supporto Information	gluridico amm inietratism	ETECNICO		<u></u>	OJIN.	. <u>ie</u>			Supporto
GARELAVORI	GARE LAVORI A MASSIMO RIBASSO	055					7			THE STREET	DAIRSINA	r model III		2	רחר אס		lecnico In	Informatico Le	Legale
FINOA	200,000,00		4.350,00	10%	10%	10%	15%	15%	70%	3%	765	Em m	EW W	EON ON	750.00	אנטאנ	1,000,00	400 00	00.00
FINO A	1:000:000;00		2.820,00	10%	10%	10%	18%	18%	77%				35/02		3, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20	anc/	1.000,00	3 3	30/02
FINOA	2.000.000,00		7.350,00	10%	10%	70%	Š	100	74%				OU OUL			00,00	1.320,00	03/07/	470
FINDA	5.000.000,00		9:040,00	10%	10%	10%	72%	77%	98	78,			2000			1.4WJW	Losu, tu	140,00	650,00
GARE LAVORI OFFERTA E.V.	OFFERTA E.V.									F-/V		1	onino	owiw	T./00/UU	1.70V/UU	m'nan'7	IbU)OI	26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2
FINOA	200,000,00		5.940,00	70%	10%	10%	18%	. 18%	37%	767	Ę	em m	em m	em m	1 000 00	1 000 AV	220,000	90 97	9
FINOA	1.000.000,00	•	10.700,00	10%	307	10%	70%	30%). Ag	767		_				OCO CO	1.320,00	_L	420,00
FINOA	2.000.000,00		18.400,00	10%	10%	3 5	72%	72%	76%	767	-						0,400,00 0,400,00		30,00
FINO A	5.000.000,00		24.600,00	10%	10%	10%	24%	24%	786	761	1200		l				4.150,00		1.760,00
GARE SERVIZI	GARE SERVIZI E FORNITURE A MASSIMO RIBASSO	4SSIMO RIBASSO							1/24	N/L .	a/CT		70'000'7	7.WU,W	4,000,000	4.8W,W	5.600,00	2,000,000	7.600,00
FINOA	207.000,00		2.440,00	70%	10%	10%	10%	7%	75%	76	702	W W	WW W	400.00	W W/	8	00 002		00
FINO A	1.000.000,00	× 1	3.050,00	10%	10%	10%	10%	25	75%	25	\$ %	E 100	2005	B 6	20,00	30,00	DUU,UU	3 8	00/071
FINOA	5.000,000,000		3.660,00	10%	20%	10%	10%	7%	15%	10,	700	8 8	200	on our	3 8	M 8	3, 5	3 8	30
GARE SERVIZI (GARE SERVIZI E FORNITURE OFFERTA E.V.	ERTA E.V.						2	1	1	1/2	on'ma	An'an	aw,wo	COO'COO	1/0/100	300,00	33	26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2
FIND A	207.000,000		2.285,28	10%	10%	10%	70%	760	308	790.	93	7/0 /0/	040 An	240 40	90,700	26.90	- 50	⊢	
FINDA	1.000.000,00		9.200,00	10%	10%	138	306%	767	36	700	O/O	₹ 8 97 87			430 gg		/45/ZU		149,04
FINOA	5.000,000,00	The state of the s	35 RBJ III	1007	100/	, act	/000	707	300	0/7	0%0	m/mn:T			70/0007	400,000	3,000,00	200,002	00,00
		- The state of the	מיייייי	O/AT	To/or	levor Total	WAY.	4%	\$ S	2%	%9	4.000,00	4,000,00	4.000,00	8.000,00 1	1.600,00	12.000,00	800,000 2.	2.400,00

Allegato "D" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.R: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650 Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 16 del nove febbraio duemilasedici

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

VOLPE DOMENICO, Sindaco

IL SEGRETARI COMUNALE dott.ssa COMBOZI ANNALISA

Originale in carta semplice per la mannistrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 11/02/2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 26/02/2016.

Dalla Residenza Municipale, addi 11/02/2016

IL SEGRETARIA COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L..
Bellizzi, li 11/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa CONSOLI Annalisa

